

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, come modificato dal D. P. 15 aprile 1970, n. 1, ed in particolare l'art. 8 che individua nell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali l'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente a quello della votazione;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1976 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali";

VISTA la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative";

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica";

VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione dei detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con D.Lgs. P.Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 Titolo II";

VISTO il decreto legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito con la Legge 16 luglio 1994, n. 453;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 8 maggio 1998, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n° 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente della Provincia Regionale";

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 6 recante "Modifiche di norma in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012 n. 7, recante "Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di eleggibilità alla carica di Sindaco" ed in particolare l'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, rubricato "Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco";

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, recante "Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei Consigli circoscrizionali, disposizioni varie";

[Handwritten signatures]

UFFICIO PROTOCOLLO - Prot. Ingresso N. 0103239 del 03/10/2020
Prefettura Catania

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 recante " *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n° 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e di surrogazione dei consiglieri comunali* ";

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante, " *Disposizioni in materia di elezioni del sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico - finanziaria degli enti locali* ";

VISTA la legge regionale 29 marzo 2017, n. 6 recante " *Norme relative agli incarichi fiduciari in Enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli Enti locali* ";

VISTA la legge regionale 5 maggio 2017, n. 7 recante " *Modifiche di norme in materia di cessazione degli Organi comunali* " ;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2020, n. 6 ed in particolare l'art. 1 " *Svolgimento turno elettorale amministrativo 2020* " e l'art. 3 " *Disposizioni in materia di procedimento elettorale per il turno elettorale amministrativo 2020* ";

VISTA la procedura dettata dall'art.8 del D.P.Reg. 20 agosto 1960 n.3 e dall'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1969 n.14, che disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale amministrativa, mediante delibera di Giunta Regionale, onde consentire l'emanazione, non oltre il 60° giorno ed eccezionalmente non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione, del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali;

VISTA la Deliberazione n. 29 del 6 febbraio 2020, con la quale la Giunta Regionale ha fissato per il giorno di domenica 24 maggio 2020, con eventuale ballottaggio nel giorno di domenica 7 giugno 2020, la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2020, relative l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'elenco provvisorio allegato alla deliberazione medesima;

VISTA la Deliberazione n. 89 del 12 marzo 2020, con la quale la Giunta Regionale ha rinviato la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2020 già disposta con la richiamata Deliberazione n. 29 del 6 febbraio 2020, e contestualmente ha fissato per il giorno di domenica 14 giugno, con eventuale ballottaggio nel giorno di domenica 28 giugno 2020, la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2020, relative l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'elenco provvisorio allegato alla deliberazione medesima;

VISTA la deliberazione n. 232 dell'11 giugno 2020, con la quale la Giunta di Governo Regionale ha rinviato la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2020 già disposta con le richiamate deliberazioni n. 29 del 6 febbraio 2020 e n. 89 del 12 marzo 2020, fissando la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative 2020 per i giorni di domenica 04 e lunedì 05 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020, relative l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'elenco provvisorio allegato alla deliberazione medesima;

CONSIDERATO che ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, deve tenersi conto delle nuove situazioni giuridiche maturate, così come prescritto dalla richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. 232 dell'11 giugno 2020, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco provvisorio di cui all'allegato "A" della deliberazione medesima, afferente i comuni interessati al rinnovo degli Organi elettivi;

VISTO l'art. 143 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante " *Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti* ", il quale, al comma 10, disciplina il rinnovo degli organi elettivi dei comuni interessati a tali tipologie di procedure e provvedimenti, nonché il comma 12 del medesimo articolo;

VISTO il D.A. n. 243/S5 del 10 agosto 2020, con il quale sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di cui all'elenco allegato al decreto medesimo, compreso il Comune di Tremestieri Etneo, per i giorni di domenica 04 ottobre 2020 e lunedì 05 ottobre 2020, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 18 ottobre 2020 e lunedì 19 ottobre 2020, giusta deliberazione della Giunta di Governo regionale n. 232 dell'11 giugno 2020;

CONSIDERATO che la Procura della Repubblica di Catania, ha inoltrato specifico rapporto al Governo Regionale, con il quale ha rappresentato che da un'indagine della Compagnia dei Carabinieri di Catania, è emersa la " *sussistenza di illeciti di rilevanza penale correlati alle sottoscrizioni ed alle relative autenticazioni delle liste dei candidati* " di 9 su 10 liste di candidati presentate ;

VISTA la deliberazione di Giunta di Governo regionale n° 427 del 02 ottobre 2020 nella quale si legge tra l'altro " *CONSIDERATO, altresì, che lo stesso Presidente della Regione rappresenta che gli illeciti, da quanto emerge dal rapporto della Compagnia dei Carabinieri di Gravina di Catania, sono stati evidenziati a carico di una pluralità di liste, circostanza che inficerebbe la regolarità delle elezioni e, pertanto, propone di sospendere nel Comune di Tremestieri Etneo (CT) le elezioni amministrative indette nei giorni 4 e 5 ottobre 2020, con eventuale ballottaggio nei giorni 18 e 19 ottobre 2020 ravvisando la necessità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del richiamato Testo Unico delle leggi*

per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, di rinviare nei giorni 29 e 30 novembre 2020 la data di svolgimento delle elezioni nel medesimo Comune, con eventuale ballottaggio nei giorni 13 e 14 dicembre 2020";

DATO ATTO pertanto, che risultano coinvolte 9 liste di candidati su 10, e quindi la quasi totalità delle liste presentate per la competizione elettorale degli Organi elettivi del comune di Tremestieri Etneo, e che sussistano cause di forza maggiore così come previsto dall'articolo 8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n° 3;

VISTO l'art. 8 del T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, come modificato dal D. P. 15 aprile 1970, n. 1, il quale, fra l'altro, dispone "Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto del sindaco o del commissario";

CONSIDERATO quindi di dovere sospendere i comizi elettorali per il comune di Tremestieri Etneo già indetti con proprio decreto n° 243 del 10 agosto 2020;

DECRETA

Art. 1

Per sopravvenuta causa di forza maggiore come notificato dalla Procura della Repubblica di Catania e per quant'altro esposto nel preambolo che qui si intende trascritto e ripetuto sono sospesi per il giorno di domenica 04 ottobre 2020 e domenica 05 ottobre 2020, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 18 ottobre 2020 e lunedì 19 ottobre 2020, i comizi elettorali nel comune di Tremestieri Etneo (CT) già indetti con Decreto dell'Assessore alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica n° 243 del 10 agosto 2020;

Art. 2

Con successivo decreto dell'Assessore alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n° 3, verranno indetti i nuovi comizi elettorali per il comune di cui al precedente articolo;

Art. 3

Il presente decreto sarà comunicato al Presidente delle Corti d'Appello di Catania, a S. E. il Prefetto di Catania, e per il tramite della Prefettura di Catania al Sindaco del comune di Tremestieri Etneo il quale ne darà immediato avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi nelle principali pubbliche vie, sul sito internet ufficiale dello stesso comune ed all'albo pretorio;

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

Palermo 3/10/2020

L'ASSESSORE
(Grasso)

Il Dirigente Generale
(Margherita Rizza)

Il Dirigente del Servizio
(Giovanni Corso)

Il Funzionario Direttivo
(Giovanni Cocco)